


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA SEDE DI



**H 0 6 9 6 3** NAPOLI  
RICORSO PER

- 5 NOV. 2010

**Calabria Francesco** nato a Marigliano (NA) il 02.12.1970, ivi residente in Via San Francesco d'Assisi n. 64, C.F. CLBFNC70T02E955S rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Gelo come da mandato in calce al presente atto, con domicilio eletto in Napoli, al Corso Lucci n. 102, presso la sede della UIL Scuola.

contro


Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis in Napoli Via Diaz 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nonché nei confronti del controinteressato

Russo Anna nata il 30.04.1953, residente in Napoli alla via Giovanni Miranda n. 25

per l'annullamento previa sospensione

Del decreto Prot. 1886/18 del 10.08.2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, con il quale il ricorrente è stato depennato dagli elenchi dei docenti abilitati ai sensi del D.M. n. 85/2005 per le classi di concorso A025 e A028, per mancanza del requisito del servizio, nonché dalle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del personale docente.



PREMESSO

- Che, con Decreto Ministeriale n. 85 del 18.11.2005, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 143/04, disponeva l'attivazione di corsi abilitanti speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento.
- Che, il ricorrente presentava domanda di partecipazione ai suddetti corsi, al fine di conseguire l'abilitazione per l'ambito disciplinare 1, comprensivo delle classi di concorso A025 e A028.
- Che, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania inseriva il Prof. Calabria negli elenchi definitivi degli aventi diritto a pieno titolo a partecipare al corso speciale indetto per il citato ambito disciplinare.
- Che, l'interessato è stato regolarmente ammesso al Corso attivato presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, previo versamento del contributo d'iscrizione di cui all'art. 7 del D.m. 85/2005, ed ha portato a termine il prescritto iter formativo, superando con esito favorevole l'esame finale con la votazione di 79/80 in data 22.06.2007. (vedi attestato rilasciato dall'Accademia di Belle Arti di Napoli)

18/11/10

- Che, pertanto, veniva inserito a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A025 e A028, con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009.
- Che, con decreto Prot. 1886/18 del 10.08.2010, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli disponeva il deprezzamento del Prof. Calabria dagli elenchi dei docenti abilitati ai sensi del D.M. n. 85/2005 per le classi di concorso A025 e A028, per mancanza del requisito del servizio, nonché dalle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del personale docente
- Che, segnatamente, l'amministrazione scolastica ha ritenuto che il ricorrente fosse privo del requisito del servizio (360 gg.) nel periodo dal 01.01.1999 al 06.06.2004 in quanto, a seguito d'indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e di controlli svolti dalla stessa amministrazione, non vi era stato riscontro, sia presso l'Istituto "De Sanctis" di Nola sia nella verifica del versamento dei contributi, del servizio svolto dal docente presso il suddetto istituto.

Tanto premesso, l'istante impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

#### MOTIVI

##### 1 - Eccesso di potere - difetto d'istruttoria.

In primo luogo, si evidenzia come il provvedimento impugnato sia il risultato di un'istruttoria insufficiente ed incompleta.

In particolare, la decisione della P.A. si fonda sull'errato presupposto che il ricorrente fosse privo del requisito di 360 giorni di servizio prescritto dal d.m. 85/2005. Più precisamente, l'amministrazione scolastica contesta la veridicità della dichiarazione resa dal Prof. Calabria in ordine all'attività d'insegnamento prestata presso l'Istituto Paritario "De Sanctis" di Nola, in quanto dai controlli effettuati non vi sarebbe stato riscontro dello svolgimento del relativo servizio e del versamento dei contributi previdenziali.

Invero, lo svolgimento di tale servizio risulta provato dal Verbale di Conciliazione ex art. 411 c.p.c., del 26.04.2010, depositato dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro il 18.08.2010 (prot. 53233), sottoscritto dal signor Ammaturo Salvatore, in qualità di Amministratore Unico dell'Istituto Paritario "De Sanctis" di Nola e dal Prof. Calabria.

Nel citato verbale, il rappresentante legale dell'Istituto riconosce espressamente il servizio prestato dal ricorrente alle sue dipendenze in qualità di docente di tecnologia delle costruzioni nelle classi IV e V Sez. C del corso Geometra Pomeridiano per complessive 6 ore settimanali, dal 01.09.2001 al 29.06.2002 e nella classe V Sez. C del Corso Geometra Pomeridiano, per 3 ore settimanali, dal 03.09.2002 al 30.06.2003.

Nel contempo, il gestore dell'Istituto ha riconosciuto di aver omesso di versare la contribuzione dovuta all'epoca per il dipendente, impegnandosi a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale della lavoratrice presso l'INPS e l'INAIL.

Tanto precisato, è evidente come il provvedimento impugnato si fondi su un presupposto errato, poiché smentito dalle ammissioni operate in sede di conciliazione dal rappresentante legale dell'Istituto "De Sanctis".

Inoltre, per mero scrupolo difensivo, si evidenzia come il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non sia ostativo alla valutazione del servizio d'insegnamento effettivamente prestato, in quanto indice di maturata esperienza professionale. Difatti, il d.M. n. 85/2005 non prescriveva affatto che il servizio valutabile ai fini dell'ammissione alla procedura abilitante fosse soltanto quello coperto da contributi previdenziali ed assistenziali. A tal riguardo si segnalano le decisioni del Consiglio di Stato n. 1033/2002 e n. 424/2003 ove viene riconosciuta la valutabilità del servizio d'insegnamento a prescindere dal versamento dei relativi oneri previdenziali.

D'altra parte, l'inadempimento dell'obbligazione contributiva, così come la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, non può essere imputata al lavoratore né può comprometterne la carriera lavorativa nell'ambito della pubblica amministrazione.

## **2 – Violazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90, difetto di motivazione e violazione del principio di tutela dell'affidamento.**

L'esclusione del ricorrente dagli elenchi dei docenti abilitati ai sensi del D.M. n. 85/2005, risulta viziata da violazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90.

A tal fine bisogna evidenziare come il provvedimento in questione incida su una posizione ormai consolidata in capo al ricorrente, travolgendo una serie di atti amministrativi definitivi che hanno prodotto, in modo irreversibile, effetti ampliativi della sfera giuridica dell'interessata.

In particolare, la suddetta esclusione è intervenuta a distanza di circa tre anni dalla conclusione del corso abilitante cui il prof. Calabria è stato ammesso a pieno titolo, partecipando all'iter formativo previsto sino al superamento dell'esame finale.

Sul punto occorre osservare come la frequenza obbligatoria del corso, comprensivo di un tirocinio (v.art. 3 comma 6 del d.m. 85/2005), ed il superamento dell'esame finale, avente valore di esame di Stato (v. art. 3 comma 7 del d.m. 85/2005) abbiano prodotto *ex se* un ampliamento dei titoli e delle capacità professionali della ricorrente. Parimenti, non può esservi alcun dubbio sulla idoneità del Prof. Calabria a svolgere la professione d'insegnate,

in quanto accertata da apposita commissione giudicatrice istituita ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 85/2005.

Pertanto, il provvedimento impugnato incide sia sui provvedimenti amministrativi con i quali l'amministrazione scolastica ha decretato l'ammissione del ricorrente alla procedura di cui è causa (vedi decreto di approvazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi a partecipare ai corsi di cui all'art. 4 comma 5 del D.m. n. 85/2005), sia sui provvedimenti della Commissione giudicatrice di cui al citato art. 5 del D.m. 85/2005 inerenti il superamento dell'esame finale del corso

Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annoverato tra gli atti di "secondo grado", espressione del potere di autotutela della P.A., in quanto tali soggetti ai limiti stabiliti dall'art. 21 nonies della legge 241/90.

In particolare, tale norma pone una serie di limiti al potere di annullamento d'ufficio della P.A., stabilendo che: "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.*"

Tale normativa è stata, introdotta dalla legge n. 15 del 2005 al fine di codificare l'istituto dell'annullamento d'ufficio, da sempre oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa, nel tentativo di "stabilizzare" i rapporti tra amministrazione e cittadino.

La struttura della norma evidenzia come la P.A. sia tenuta a compiere una valutazione piuttosto stringente dell'interesse privato che verrebbe inciso per effetto dell'adozione dell'atto di secondo grado.

Quanto ai criteri da utilizzarsi per la comparazione degli interessi configgenti ed alla definizione del concetto di ragionevole termine entro il quale la P.A. può ritirare l'atto considerato illegittimo, qualche elemento di chiarezza è rinvenibile nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 ottobre 2005, rubricata "Direttiva in materia di annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 30.12.2004, n. 311 e dell'articolo 21-nonies della legge 7.8.1990, n. 241, come introdotto dalla legge 11.2.2005, n. 15".

In particolare, il documento ministeriale avverte le P.A. che l'interesse pubblico, che deve sempre orientare e determinare l'adozione di provvedimenti di secondo grado, non può esaurirsi nel soddisfacimento del bisogno di ripristino della legalità. In sostanza, la Direttiva mette in guardia le P.A. affinché non facciano un uso indiscriminato del potere di autotutela,



invitandole ad assicurare il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti e solo se strettamente necessario, (...) a valutare - ai fini dell'annullamento d'ufficio - sia la sussistenza di effetti giuridici ampliativi che il provvedimento ha eventualmente prodotto nella sfera giuridica dei privati (nei quali potrebbe essersi ingenerato un ragionevole affidamento in ordine alla definitività dell'assetto delle posizioni di interesse o di diritto composte con il provvedimento), sia gli eventuali effetti ampliativi conseguenti dall'annullamento d'ufficio dell'atto. In questo modo, il Ministero della Funzione Pubblica ha inteso limitare fortemente l'esercizio del potere di ritiro della P.A. riconoscendo piena dignità giuridica alle posizioni del privato che potrebbero essere comprese da un uso improprio dell'azione amministrativa in sede di autotutela. La stessa Direttiva ha poi chiarito come l'amministrazione sia chiamata a valutare il trascorrere del tempo, sia perché esso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, sia perché favorisce il consolidamento dell'assetto degli interessi privati creato dall'atto annullabile. La scelta operata in via generale dall'articolo 21-nonies è, come visto, quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di procedere all'annullamento d'ufficio "entro un termine ragionevole". **Pertanto, più tempo sarà trascorso dall'emanazione dell'atto illegittimo, più dovrà essere approfondita la valutazione dell'amministrazione ed intenso lo sforzo di motivazione circa l'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto.** Inoltre, la "ragionevolezza" del termine dovrà essere valutata di volta in volta, oltre che in relazione al tempo, anche in considerazione del grado di illegittimità del provvedimento, della graduazione degli interessi in gioco, ecc.

Pertanto, le situazioni che si sono consolidate attraverso il decorso del tempo non possono essere immotivatamente pregiudicate dal tardivo annullamento delle determinazioni pubblicistiche e, quindi, la P.A. deve garantire colui che abbia riposto legittimo affidamento sulla correttezza e la legittimità degli atti successivamente annullati.

Nello stesso solco segnato dalla citata Direttiva, si colloca la giurisprudenza amministrativa, nell'ambito della quale si è consolidato il principio secondo cui "(...) il mero ripristino della legalità violata non è mai presupposto sufficiente per giustificare il provvedimento (di natura discrezionale) di annullamento in autotutela, ostandovi, in particolare, il principio della certezza dei rapporti giuridici (di valore primario nell'ordinamento) e la presunzione di legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. (cui non può non riconnettersi anche un minimo di autoresponsabilità per le determinazioni adottate e gli affidamenti suscitati). Principi, questi, che oggi risultano espressamente codificati dal legislatore nella norma di cui all'art. 21 - nonies della L. 7 agosto 1990, n.

241 (introdotto dalla L. n. 15/2005)". (Tar Sicilia - Palermo - Sent.n. 426/06). Inoltre, gli stessi Giudici amministrativi hanno severamente ammonito le P.A. affinché evitino motivazioni "di stile" che "(...) *enunciano solamente in astratto l'interesse perseguito, senza tuttavia affrontare, in alcun modo, la dovuta comparazione tra l'interesse enunciato, il sacrificio imposto al privato e l'affidamento in questi suscitato (omissis) dal provvedimento abilitativo rilasciato (...)*". Si tratta di una presa di posizione costantemente sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce ampia tutela alla consolidata posizione giuridica soggettiva del privato destinatario del provvedimento di autotutela, in specie in quei casi in cui l'azione "correttiva" della P.A. interviene dopo molto tempo.

**Tanto chiarito, è evidente l'illegittimità della decisione della P.A. di procedere in via di autotutela alla esclusione del ricorrente dagli elenchi degli abilitati ai sensi del D.M. n. 85/2005, annullando, a distanza di anni, gli effetti degli atti che ne avevano decretato l'abilitazione all'insegnamento a pieno titolo.**

In primo luogo, dalla motivazione del provvedimento impugnato non si evince l'esistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, che possa giustificare, a distanza di un così notevole lasso di tempo, l'esclusione dell'interessato dalla procedura abilitante in oggetto.

In secondo luogo, l'amministrazione scolastica non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione di legittimo affidamento, consolidatasi *medio tempore* in capo al ricorrente, a seguito della partecipazione al corso abilitante ed al superamento del relativo esame finale, come decretato da parte della Commissione Giudicatrice, istituita ai sensi dell'art. 5 del D.m. citato.

Ebbene, tale posizione non poteva essere ignorata dalla P.A. la quale, nel caso di specie, non ha eseguito alcuna ponderazione tra l'interesse pubblico e la posizione di legittimo affidamento consolidatasi in capo al destinatario dell'atto di ritiro.

Ne deriva l'illegittimità dell'esclusione disposta dall'amministrazione scolastica, nonché la piena validità del titolo conseguito dal ricorrente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento e dell'ammissione alla procedura di reclutamento attraverso le graduatorie ad esaurimento.

### **3 - Violazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90, Violazione dell'art. 1 comma 136 della legge n. 311/2004;**

Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato appare viziato da violazione dell'art. 21 nonies legge 241/90, nella parte in cui prescrive che gli atti di ritiro debbano essere adottati entro un termine ragionevole.

Nella fattispecie, il D.M. n. 85/2005 prevede una sequenza procedimentale ben definita, che si articola in più momenti così riassumibili:

- 1) Presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati (art. 4 comma 1 D.M. 85/2005);
- 2) Accertamento dei requisiti di partecipazione (art. 4 comma 3);
- 3) Controlli sulle dichiarazioni contenute nei modelli di domanda presentati dai candidati. (art. 4 comma 4 del D.m. 85/2005)
- 3) Eventuale adozione di provvedimenti di esclusione da parte del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, reclamabili entro cinque giorni; (art. 4 comma 5);
- 4) Approvazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi a partecipare ai corsi da parte del competente Ufficio Scolastico (art. 4 comma 5);
- 5) Svolgimento dei corsi ed esame finale (art. 3).

In particolare, viene in rilievo l'art. 4 del D.m. n. 85/2005 il quale prevede testualmente: *“3- Sulla base delle autocertificazioni, contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all'accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali. Oltre al difetto dei requisiti, è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell'interessato.*

*4.- Le dichiarazioni contenute nei modelli di domanda sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.*

*5.- Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore regionale è ammesso reclamo, entro cinque giorni dalla notifica dell'esclusione, solo per errori materiali od omissioni. I nominativi dei docenti inseriti nell'elenco definitivo degli ammessi ai corsi sono distribuiti tra le diverse sedi universitarie, in base al numero delle domande e alla sede di servizio dei corsisti.”*

Dalla normativa così richiamata si evince come, per esigenze di speditezza e per garantire certezza e stabilità alle posizioni giuridiche coinvolte nel procedimento, l'accertamento dei requisiti di partecipazione, nonché i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati e le eventuali esclusioni degli aspiranti privi dei requisiti, **dovessero essere effettuati prima dell'approvazione e pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi ai corsi.**

**Ne consegue che l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 3 comma 5 del D.m. n. 85/2005 ed il successivo annullamento del giudizio adottato dalla Commissione giudicatrice in ordine al superamento dell'esame di stato, ove intervengano a distanza di anni dall'ammissione ai corsi e dalla conclusione degli stessi, non appaiono**

**compatibili con la normativa anzidetta nè con il principio di ragionevolezza espresso dall'art. 21 nonies della legge 241/90.**

Ebbene, nel caso *de quo*, l'approvazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi a partecipare ai corsi da parte del competente Ufficio Scolastico è avvenuta nel mese di aprile del 2006, mentre la conclusione del corso risale al mese di giugno del 2007. Dunque, i controlli sulle dichiarazioni rese dall'interessato ed il suo depennamento dagli elenchi degli abilitati sono stati disposti a distanza di oltre 4 anni dall'ammissione alla procedura e oltre 3 anni dopo la conclusione del corso abilitante.

In tal senso si veda anche quanto stabilito dall'art. 1 comma 136 della legge 311/2004 secondo cui: *“Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.”*

Per tali ragioni, si deve convenire che l'esclusione disposta dalla P.A. non sia intervenuta entro un termine ragionevole, il che porta a concludere per l'illegittimità del provvedimento impugnato.

**4 - Violazione dell'art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.**

Infine, i provvedimenti impugnati appaiono in contrasto con l'art. 4, comma 2 *bis*, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui stabilisce espressamente che: *“conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*.

La norma in questione ha codificato il cosiddetto “principio dell'assorbimento” da ritenersi applicabile anche in tema di abilitazioni all'insegnamento. (la norma si riferisce, infatti, sia ad abilitazioni professionali che ad altri titoli per i quali sia richiesto il superamento di prove d'esame.)



Ne consegue che, per *factum principis* riconducibile direttamente a tale norma, il ricorrente, che, come si è visto, ha superato le prove d'esame prescritte ai fini dell'acquisizione del titolo di abilitazione di cui si tratta, ha, ormai, maturato il diritto a conseguire il titolo stesso.

Tale assunto trova, peraltro, conferma nel dettato dell'art. 3 comma 7 del D.m. 85/2005 secondo cui: *“Coloro che superano l'esame finale conseguono l'abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria conseguono, con il superamento dello specifico esame finale, anche l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese.”*

In definitiva, il ricorrente deve essere considerato a tutti gli effetti abilitato all'insegnamento, con tutto ciò che ne deriva in termini di ammissione alle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

**5 – Ingiustizia manifesta in relazione all'art. 15 del regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla formazione iniziale per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 244/2007.**

Le censure sin qui prospettate trovano conforto anche alla luce del nuovo regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla formazione iniziale per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 244/2007. In particolare, l'art. 15 del citato regolamento prevede che i titolari di lauree valide ai fini dell'accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario possano conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso un tirocinio formativo attivo (analogo a quello di cui all'art. 3 comma 6 del D.M. 85/2005), **senza che sia necessaria una pregressa esperienza d'insegnamento.**

Nel caso di specie, è incontestato che il ricorrente sia in possesso di laurea idonea ai fini dell'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e che lo stesso abbia portato a termine il tirocinio previsto dall'art. 3 comma 6 del D.M. 85/2005. Dunque, anche a prescindere dai requisiti di servizio di cui al d.M. 85/2005, è evidente come il Prof. Calabria soddisfi tutti i requisiti che, seconda la disciplina attuale, sono sufficienti a conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

**6 - Incompetenza - Violazione art. 4 comma 5 del D.m. n. 85/2005.**

Il depennamento del ricorrente dagli elenchi dei docenti abilitati ai sensi del d.m. n. 85/2005 è affetto dal vizio di incompetenza per essere stato emanato da un organo dell'amministrazione privo del relativo potere. Nella fattispecie viene in rilievo l'art. 4 comma 5 del D.m. n. 85/2005 il quale dispone che: "*Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore regionale è ammesso reclamo, entro cinque giorni dalla notifica dell'esclusione, solo per errori materiali od omissioni. I nominativi dei docenti inseriti nell'elenco definitivo degli ammessi ai corsi sono distribuiti tra le diverse sedi universitarie, in base al numero delle domande e alla sede di servizio dei corsisti.*"

La norma in questione devolve al Direttore Scolastico Regionale, quale dirigente di un ufficio di livello dirigenziale generale, e non al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, il potere di disporre l'esclusione dei candidati dalla procedura abilitante. Per tali ragioni il provvedimento impugnato, emanato e firmato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale e non dal Direttore Scolastico Regionale, risulta affetto dal vizio di incompetenza in quanto emanato da un organo privo di potere.

#### ISTANZA CAUTELARE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia sospendere in via cautelare l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Il *fumus boni iuris* è reso palese dai suesposti motivi d'impugnazione ai quali ci si riporta integralmente. Quanto al *periculum in mora*, si è già rilevata l'importanza che riveste per il ricorrente l'inserimento nella graduatoria in oggetto, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della legge 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti (suscettibili di nuovi inserimenti in occasione degli aggiornamenti indetti con cadenza biennale) in graduatorie ad esaurimento (per le quali sarà consentito soltanto l'aggiornamento periodico del punteggio, ma non l'inserimento di nuovi aspiranti). Ciò significa che, per effetto del depennamento dagli elenchi degli abilitati e dalle graduatorie ad esaurimento, il candidato non avrà, in occasione dei futuri periodici aggiornamenti, la possibilità di accedere a tale canale di reclutamento; il che consente di apprezzare appieno la lesività del provvedimento impugnato, rispetto alla posizione facente capo al ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, appare indispensabile ordinare all'amministrazione resistente la sospensione dei provvedimenti impugnati nonché il reinserimento del ricorrente nella graduatoria dalla quale è stato estromesso.

#### CONCLUSIONI

La ricorrente così conclude: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale,


— In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

- Nel merito, annullare il decreto Prot. 1886/18 del 10.08.2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, con il quale il ricorrente è stato depennato dagli elenchi dei docenti abilitati ai sensi del D.M. n. 85/2005 per le classi di concorso A025 e A028, per mancanza del requisito del servizio, nonché dalle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del personale docente.
- Il tutto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

\*\*\*


Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il presente procedimento è esente da contributo, trattandosi di giudizio in materia di pubblico impiego.  
Pozzuoli 21/10/2010

Avv. Ferdinando Gelo



### Procura Speciale

Delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente atto ed in ogni fase e grado del relativo procedimento, comprese le fasi di esecuzione e d'impugnazione, l'Avv. Ferdinando Gelo, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di proporre motivi aggiunti, transigere, rinunciare, incassare somme e rilasciare quietanze, nonché quella di farsi sostituire. Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/1996 e successive modifiche di essere informato che i miei dati personali saranno utilizzati ai soli fini del predetto incarico e presto il mio consenso al loro trattamento, anche attraverso sistemi elettronici ed informatici. Eleggo domicilio presso il suo studio in Napoli Corso Arnaldo Lucci n. 102 presso al UTI Scuola



Per autentica



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su istanza del ricorrente come sopra rappresentato e difeso si notifici a:

1. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli in persona del suo rappresentante legale p.t. domiciliato ope legis in Napoli Via Diaz 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 8 NOV 2010

Sig. Giuseppe Mastrorosso Uff. addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te Antonio Barone  
Ufficiale Giudiziario B3

2. Russo Anna nata il 30.04.1953, residente in Napoli alla via Giovanni Miranda n. 25

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. ho  
notificato l'atto che precede, ad esso destinatario  
il signor Vincenzo Curcio consegnandone copia a mani  
 curatore e convivente t.q. che ne cura la consegna  
stante la sua precaria assenza  
 del p. curatore/vedovo sig./sig.ra.....  
che ne cura la consegna stante la sua precaria  
assenza o di conviventi.  
 l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata  
recante il numero di cronologico.  
 incaricato alla ricezione degli atti t.q.  
Napoli Rosanna Papa L'Ufficiale Giudiziario  
Rosanna Papa

*[Handwritten signature]*